CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE PHILIPPE LÉGER

presentate il 12 settembre 2002 [1]

1. Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee ci chiede di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 febbraio 2000, Nederlandse Antillen/Commissione [2], con cui quest'ultimo ha annullato i regolamenti (CE) nn. 2352/97 [3] e 2494/97 [4] riguardanti l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare [5].

2. La Commissione sostiene che il Tribunale, in quanto ha dichiarato ricevibili i ricorsi del governo delle Antille olandesi, ha commesso un errore di diritto. A suo avviso, tale autorità non è né individualmente né direttamente interessata dai regolamenti controversi e non dimostra, inoltre, alcun interesse ad agire. In subordine, essa contesta di aver commesso un errore di diritto nell'adozione dei regolamenti controversi.

3. La causa in esame presenta analogie con la sentenza 22 novembre 2001, Nederlandse Antillen/Consiglio [6]. In tale causa, ho per l'appunto esposto i motivi per i quali ritengo che il Tribunale, nella sentenza impugnata, avesse commesso un errore di diritto dichiarando ricevibili i ricorsi proposti dal governo delle Antille olandesi avverso i regolamenti della Commissione nn. 2352/97 e 2494/97, relativi all'importazione di riso originario dei PTOM [7].

4. Sono stato seguito dalla Corte che, tenendo ferma la sua interpretazione tradizionale della nozione di «persone fisiche o giuridiche individualmente interessate da una decisione», ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE [8], ha dichiarato irricevibili il ricorso del governo delle Antille olandesi. I punti 64, 67, 70-77 di tale sentenza meritano di essere integralmente riportati.

1 — Lingua originale: il francese.

2 — Cause riunite T-32/98 e T-41/98 (Racc. pag. II-201; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

3 — Regolamento della Commissione 27 novembre 1997, che istituisce misure specifiche per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (GU L 326, pag. 21).

4 — Regolamento della Commissione 12 dicembre 1997, relativo al rilascio di titoli di importazione per il riso di cui al codice NC 1006 originario dei paesi e territori d'oltremare, nel quadro delle misure specifiche istituite dal regolamento (CE) n. 2352/97 (GU L 343, pag. 17).

5 — In prosieguo: i «PTOM».

6 — Causa C-452/98 (Racc. pag. I-8973).

7 — V. le mie conclusioni nella citata causa Nederlandse Antillen/Consiglio (paragrafi 99-113).

8 — V. sentenza Nederlandse Antillen/Consiglio, citata (punti 60-77).

5. Secondo la Corte:

«64 [L]'interesse generale che un PTOM può nutrire, in quanto soggetto competente sul suo territorio per le questioni di indole economica e sociale, nell'ottenere un risultato favorevole alla prosperità economica del suo territorio, non è, di per sé, sufficiente per considerarlo interessato dalle disposizioni del regolamento [controverso], ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, né — a fortiori — come soggetto individualmente interessato dallo stesso.

(...)

67 Riguardo quest'ultimo punto, occorre ricordare che la sussistenza dell'obbligo, per il Consiglio o la Commissione, in virtù di specifiche disposizioni, di tener conto delle ripercussioni dell'atto che si accingono ad adottare sulla situazione di alcuni soggetti, può contribuire all'individuazione di questi ultimi (...).

(...)

70 Tuttavia, dalla sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione [sentenza 17 gennaio 1985, causa 11/82, Racc. pag. 207] si evince che l'accertamento della sussistenza di suddetto obbligo non basta a stabilire che tali PTOM e tali imprese sono individualmente interessati dalle misure in oggetto, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.

71 La Corte infatti, dopo aver rilevato, al punto 28 della detta sentenza, che la Commissione era tenuta ad informarsi sulle ripercussioni negative che la sua decisione poteva provocare sull'economia dello Stato membro, e nei confronti delle imprese interessate, non ha affatto dedotto da questa sola constatazione che tutte le imprese coinvolte fossero individualmente interessate dal provvedimento ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato (...).

72 Di conseguenza, l'aver constatato che, nell'adottare il regolamento [contro-

verso], il Consiglio doveva, nei limiti in cui le circostanze lo consentivano, tenere conto delle ripercussioni negative che tale regolamento poteva provocare sull'economia dei PTOM e delle imprese interessati, non esime affatto le Antille olandesi dall'onere di provare che il regolamento le riguarda in ragione di una circostanza di fatto che le distingue rispetto a ogni altro soggetto.

73 Orbene, il fatto che le Antille olandesi esportassero verso la Comunità di gran lunga la maggior quantità di riso originaria dei PTOM non è tale da distinguerle da qualsiasi altro PTOM. Infatti, anche se risultasse fondata l'affermazione secondo la quale le misure di salvaguardia previste dal regolamento [controverso] potevano avere delle ripercussioni socio-economiche importanti sulle Antille olandesi, resta comunque il fatto che tali misure producono ripercussioni analoghe sugli altri PTOM.

74 L'attività economica in discussione nel caso di specie, vale a dire, l'attività che consiste nella trasformazione sul territorio dei PTOM del riso proveniente da paesi terzi, è un'attività commerciale che, in qualsiasi momento, può essere esercitata da qualsiasi operatore economico, in qualsiasi PTOM. Alcuni stabilimenti di trasformazione del riso esistono anche in PTOM diversi dalle Antille olandesi, ad esempio a Montserrat e nelle isole Turks e Caicos. Un'attività economica di questo tipo non può quindi contraddistinguere le Antille olandesi rispetto a qualsiasi altro PTOM.

75 In considerazione di quanto precede, le Antille olandesi non hanno dimostrato di essere state colpite nella loro situazione giuridica in ragione di determinate qualità che sono loro peculiari o di una circostanza di fatto che le distingue rispetto a chiunque altro e quindi le identifica.

76 Dato che le Antille olandesi non hanno dimostrato che il regolamento [controverso] le riguarda individualmente, non

è necessario esaminare se esse siano direttamente interessate dallo stesso.

77 Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile».

6. Nei limiti in cui tale motivazione è perfettamente trasponibile alla presente causa, propongo alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di trattare la causa nel merito e di dichiarare irricevibili i ricorsi di annullamento dei regolamenti nn. 2352/97 e 2494/97, proposti dal governo delle Antille olandesi.

7. All'udienza, il governo delle Antille olandesi ha invitato la Corte a far proprio il ragionamento seguito dal Tribunale nella causa 3 maggio 2002, Jégo-Quéré/Commissione [9]. In tale sentenza, il Tribunale ha affermato che si doveva riconsiderare l'interpretazione restrittiva, finora adottata, della nozione di «persona fisica o giuridica individualmente interessata da una decisione» ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE. A suo avviso, «ed al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei singoli, una persona fisica o giuridica deve ritenersi individualmente interessata da una disposizione comunitaria di portata generale che la riguarda direttamente, ove la disposizione di cui trattasi incida, in maniera certa ed attuale, sulla sua sfera giuridica limitando i suoi diritti ovvero imponendole obblighi. Considerazioni relative al numero ed alla situazione di altre persone parimenti interessate dalla disposizione o che possano esserlo non sono al riguardo pertinenti» [10].

8. Tuttavia, tale iter logico è stato disatteso dal plenum della Corte nella sentenza 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio [11], pronunciata successivamente alla citata decisione del Tribunale.

9 — Causa T-177/01 (Racc. pag. II-2365).

10 — Ibidem (punto 51).

11 — Causa C-50/00 P (Racc. pag. I-6677).

Conclusione

9. Alla luce di quanto sopra propongo alla Corte di:

— annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 10 febbraio 2000, cause riunite T-32/98 e T-41/98, Nederlandse Antillen/Commissione;

— dichiarare irricevibili i ricorsi di annullamento dei regolamenti (CE) della Commissione 27 novembre 1997, n. 2352, che istituisce misure specifiche per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare, e 12 dicembre 1997, n. 2494, relativo al rilascio di titoli di importazione per il riso di cui al codice NC 1006 originario dei paesi e territori d'oltremare, nel quadro delle misure specifiche istituite dal regolamento (CE) n. 2352/97, e

— condannare le Antille olandesi alle spese del giudizio, comprese quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale.